

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLE RIPRESE AUDIO VIDEO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N___ NELLA SEDUTA DEL _____

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante il “sistema della videosorveglianza”, attivato nel territorio del Comune di Montecatini Terme.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell'impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E' escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato “codice”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e s. m. e i..

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso organizzato di dati personali raccolti nei server ubicati presso il Corpo di Polizia Municipale in via Del Salsero, 171. I dati vengono raccolti mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, il Comune di Montecatini Terme competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare nonché la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Art. 3 Finalità del sistema di videosorveglianza e delle riprese audio video delle sedute del Consiglio comunale.

1. Le finalità che il Comune di Montecatini Terme intende perseguire con l'attività di videosorveglianza si collocano nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge, in particolare, dal D.lgs.18 agosto 2000 n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 (trasferimenti e deleghe delle funzioni statali), dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.112

(conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali), dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge quadro ordinamento polizia municipale), dalla Legge 24 luglio 2008, n.125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), nonché da funzioni istituzionali previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b) al monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane;
- c) alla tutela degli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;
- d) al controllo di determinate aree sensibili rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza;
- e) ad attività di prevenzione e di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di deposito dei rifiuti.

Sono inoltre installati sul territorio comunale impianti finalizzati alla rilevazione del transito dei veicoli alle intersezioni semaforiche e degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato all'uopo costituite, per finalità di prevenzione e vigilanza, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada (sistema automatizzato di rilevazione accesso veicoli al centro ZTL).

3. L'impianto di videosorveglianza esterna sul territorio cittadino è gestito dal Comune di Montecatini Terme, presso la centrale operativa del Corpo di polizia municipale. Presso il Corpo di P.L., presso le centrali operative del Commissariato di P.S. e del Comando Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, sono collocate le postazioni per la visione in tempo reale delle immagini riprese dalle telecamere e per gli accessi al sistema di videosorveglianza secondo le modalità descritte nel Capo III.

Le finalità del suddetto impianto sono altresì conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali.

Le immagini, visionate presso il Corpo della Polizia municipale, il Commissariato di P.S. e il Comando Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, costituiscono altresì uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale e sono finalizzate ad attuare uno stretto raccordo operativo tra le forze di polizia locale e statali.

L'impianto è destinato anche all'osservazione diretta da remoto (gli apparati consentono di osservare una determinata area quando, in presenza di particolari eventi, se ne ravvisi l'esigenza). Il sistema effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono e saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti alla vigilanza ed al controllo delle intersezioni semaforiche e delle zone a traffico limitato ZTL, la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal vigente codice della Strada, con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel D.P.R.250/1999. Verrà limitata la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione. I dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso.

6. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. Le immagini della videosorveglianza per la sicurezza del territorio non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma esclusivamente per l'eventuale invio, da parte delle centrali operative, di personale per gli accertamenti degli illeciti amministrativi e/o penali del caso.

8. La trasmissione e registrazione delle sedute del Consiglio Comunale al fine di documentare l'attività dell'Ente, è disciplinata nel Capo VI.

CAPO II OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 Titolare del trattamento

1. Il Comune di Montecatini Terme, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

2. Il titolare del trattamento provvede altresì a richiedere la verifica preliminare prima di mettere in funzione sistemi di telecamere nei casi individuati nell'art. 3.2.1. del Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 5 Responsabile per il trattamento dei dati personali.

1. Il Sindaco designerà i Responsabili del trattamento dei dati personali, in base alle rispettive competenze.

2. Sono altresì designati Responsabili al trattamento dei dati il Dirigente del Commissariato di P.S. e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, in relazione al complesso di operazioni concernenti la riprese delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dagli stessi soggetti pubblici fruibili e trattati.

3. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile nominato, previa approvazione del Sindaco.

4. I Responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento. Il Dirigente del Commissariato di P.S. e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme nominati responsabili, osservano le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.

5. I Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

6. Il Sindaco, il Comandante e il Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale, nonché il responsabile del CED custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali del sistema centralizzato di videosorveglianza, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6 Incaricati per il trattamento dei dati personali e alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il Responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione operativa dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale. Il personale

incaricato alla sola visione delle immagini, assumerà la qualifica di “preposto” al trattamento dei dati personali.

3. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MODALITA' DI RACCOLTA, MISURE DI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, e agli incaricati, come individuati negli articoli precedenti.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 8 Descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza.

1. Il sistema di videosorveglianza si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere dislocate sul territorio comunale e connesse alla sala controllo posta presso la sede del Corpo di Polizia municipale, presso la centrale operativa del Commissariato di P.S. e presso la centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme.

Il sistema ed i relativi apparati sono isolati a livello logico, non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche non facenti parte dello stesso sistema, ad eccezione di eventuali collegamenti con le centrali operative delle Forze dell'Ordine.

2. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato negli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

a) la gestione delle telecamere avviene in modo automatico dal sistema, tranne per quelle in fase di utilizzo da parte dell'operatore abilitato;

b) accesso tecnico: in caso di necessità per manutenzione e assistenza, possono accedere alla visualizzazione delle immagini sia il Soggetto esterno (appaltatore del servizio) in qualità di installatore/manutentore dell'impianto, sia il Responsabile del Ced o suo personale tecnico appositamente incaricato dallo stesso; le attività possono essere eseguite per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, od in presenza di segnalazioni di anomalie / verifiche di funzionalità del sistema o dei suoi singoli apparati;

In merito alle postazioni di visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate:

c) accesso utente: l'accesso avviene esclusivamente su pre-definite postazioni ad esso dedicate e posizionate presso le centrali operative del Corpo di Polizia Municipale, del Commissariato di P.S. e del Comando Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme. L'incaricato alla consultazione delle immagini registrate si autentica al sistema mediante opportune credenziali di autenticazione; una volta autenticato, l'incaricato accede all'area di gestione, attraverso la quale può visualizzare e gestire le immagini trasmesse dalle telecamere o può accedere dell'archivio digitale nella quale è possibile ricercare, salvare e duplicare immagini o filmati per i fini istituzionali di cui all'art. 3 del presente regolamento;

d) accesso tecnico: in caso di necessità, manutenzione e assistenza, il Soggetto esterno installatore/manutentore, abilitato al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, e/o il Responsabile del CED o suo personale tecnico appositamente incaricato dallo stesso, possono accedere al sistema di videoregistrazioni ed alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.

Art. 9 Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. In particolare gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza:

A) centrale operativa del Corpo di polizia municipale:

a1) l'accesso alla centrale operativa ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente è consentito al Responsabile, agli incaricati e ai preposti. E' consentito l'accesso temporaneo di soggetti accreditati e incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Montecatini Terme. È consentito altresì l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Responsabile per il trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'art. 5 c.1 del presente Regolamento;

a2) l'accesso al locale della centrale operativa della polizia municipale, ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente, deve essere provvisto di una idonea porta con serratura che permette l'accesso ai soggetti accreditati;

a3) l'accesso al locale che ospita, presso il Corpo di Polizia Municipale, il server della videosorveglianza deve essere provvisto di una porta idonea con serratura;

a4) l'armadio che contiene il gruppo server della videosorveglianza deve avere una idonea serratura di sicurezza;

a5) l'accesso al locale che ospita il server della videosorveglianza è consentito a soggetti accreditati.

B) Altri soggetti del sistema integrato :

- Il Commissariato di P.S. e del Comando Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, adottano idonee e specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali, fermo restando che i monitor devono essere inoltre posizionati in modo idoneo a non consentire la visione delle immagini a soggetti estranei e/o non autorizzati.

L'accesso informatico al sistema di videosorveglianza deve essere tracciato ed archiviato elettronicamente.

C) Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza:

c1) nessuna postazione di videosorveglianza può accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;

c2) il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti;

c3) la cronologia degli eventi di accesso al sistema videosorveglianza deve essere archiviata elettronicamente per almeno sei mesi;

c4) le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo pari o superiore a sei mesi o in caso di perdita dell'incarico che consente al soggetto l'accesso al sistema di videosorveglianza;

c5) tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione;

c6) la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo;

Art. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali .

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente articolo.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica.

Il numero delle telecamere potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni della Giunta Comunale e/o altri provvedimenti amministrativi. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da un sistema centralizzato posto in un locale situato presso la sede del Corpo di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto digitale da un sistema appositamente predisposto e visualizzate in tempo reale su monitor posti presso le centrali operative delle Forze dell'Ordine.

3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a sette giorni consecutivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate all'art. 3 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di sette giorni (24 ore al giorno) le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada (ZTL e sistemi di rilevazione delle infrazioni presso le intersezioni semaforiche)

Anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianto elettronico di rilevamento automatizzato delle violazioni (sistema di controllo di accesso alla ZTL, tramite varchi elettronici), analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce un trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le specifiche sotto riportate.

I dati raccolti sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, cioè la sicurezza stradale, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Inoltre:

a) l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di codice della strada. Registra quindi solo i dati indispensabili per la predisposizione del verbale, escludendo la possibilità di registrare dati di terzi estranei;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video individuano unicamente gli elementi previsti per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni (*il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta*);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate sono utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale e non vengono inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, ma al momento dell'accesso saranno opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo;

d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni sono informati in ordine al trattamento dei dati personali. Per le postazioni dei varchi elettronici preposte ad accertare violazioni al codice della strada l'informativa sarà data con le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento e con la segnaletica prevista dal codice della strada.

I dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 12 Utilizzo di dispositivi elettronici mobili per attività di prevenzione e di controllo.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza urbana, nonché per migliorare l'attività di prevenzione e di controllo del territorio, verrà posizionata una telecamera mobile nei punti ritenuti "sensibili" di volta in volta individuati dalle Forze dell'Ordine.

La telecamera registra e memorizza in modo autonomo le immagini videoriprese e sarà opportunamente segnalata dall'informativa di cui all'art. 14.

Le immagini registrate verranno trattate entro l'ambito temporale di sette giorni, ai sensi dell'art. 10 c. 4.

Art. 13 Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori incaricati al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi Pubblici. Esso non è ammesso per sorvegliare luoghi privati. Eventuali riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone devono essere funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento, di cui all'art. 20 del presente regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati accedendo all'area dell'archivio digitale, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente art.10, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Montecatini Terme, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Codice, si obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, come riportato nel fac-simile dell'allegato n°1 del provvedimento del garante emesso l'8 aprile 2010.

2. Il Comune di Montecatini Terme si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa dello stesso mediante appositi strumenti informativi e di comunicazione locale.

Art. 15 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 17 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del Codice.

Art. 19 Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art.39 comma 2 del Codice.

2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art.58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

5. La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

CAPO V DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione da parte del responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare:

- a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, PEC, posta elettronica certificata o mail firmata digitalmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 21 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.141 e seguenti del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

CAPO VI
RIPRESA AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23 OGGETTO

1. Il presente Capo disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione su internet tramite pagina web (cd. streaming") effettuato direttamente dall'Ente e/o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Montecatini Terme.

2. Le riprese hanno la funzione di garantire il diritto della cittadinanza alla informazione e alla partecipazione all'attività politico/amministrativa dell'Ente e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare, alla luce dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Art. 24 PRINCIPI REGOLAMENTARI

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali, effettuato a cura del Comune, dovrà svolgersi con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza dell'informazione.

2. Le norme del presente Capo si inseriscono nel contesto delle altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 25 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA.

1. Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri soggetti autorizzati, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

2. Il Presidente del Consiglio, prima dell'appello, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione e riproduzione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

3. La predetta informazione, resa disponibile a tutti i presenti, realizza gli effetti del consenso informato da parte di tutti i partecipanti alla seduta per il trattamento dei dati personali e sensibili.

4. Deve essere altresì fornita ai presenti informativa circa i diritti degli interessati prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno, 2003, n. 196.

5. I Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale sono tenuti a un comportamento consono al ruolo ricoperto in modo da evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione e ad adottare le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di indispensabilità del trattamento, fermo restando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

6. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, le riprese audio-video e le relative trasmissioni, in corso di seduta, dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

7. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o sulla base di

richieste pervenute in tal senso da ciascuno dei Consiglieri Comunali o Assessori Comunali, comunque vagliate dallo stesso Presidente.

8. In caso di Consiglio Comunale aperto, le modalità delle riprese potranno essere concordate dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

9. Al fine di assicurare la sola ripresa di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

10. Al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

11. Il soggetto autorizzato alle riprese non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Art. 26 ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze riconosciutegli per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire, in qualunque momento, per far sospendere le riprese ove verificarsi che le modalità di svolgimento delle stesse arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

In tale veste egli:

- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

Art. 27 PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

1. Le pubblicazioni delle riprese sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Montecatini Terme.

2. Le registrazioni delle sedute consiliari resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per la durata di cinque anni a far data da ciascuna seduta.

3. La documentazione ufficiale delle sedute di Consiglio è data dalla trascrizione integrale delle registrazioni unite alle Delibere, ai sensi di quanto dispone l'art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Al termine dei cinque anni le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico; l'accesso è regolamentato dalle norme di materia di diritto di accesso agli atti.

Art. 28 TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

Nel rispetto della normativa generale in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Montecatini Terme è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.

Art. 30 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online.
2. Copia del regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Montecatini Terme.